

OGGETTO: Circolare n. 13 2010

Seregno, li 22 giugno 2010

SMALTIMENTO RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI - DAL 18 GIUGNO 2010

Con il DM 8 Marzo 2010, n. 65, vengono stabilite modalità semplificate di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.

In sintesi, la disposizione di cui sopra, dal 18 giugno 2010, impone che i commercianti di apparecchi elettrici ed elettronici devono ritirare quelli usati, obsoleti o non più funzionanti dismessi dai consumatori.

Per assicurarsi il ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) consegnati dai clienti, occorre iscriversi innanzitutto a una nuova sezione dell'Albo gestori ambientali.

I negozianti ed installatori possono effettuare lo stoccaggio dei rifiuti all'interno di ogni esercizio commerciale o in un luogo diverso, per esempio un magazzino. Ogni impresa deve comunicare i luoghi fisici nei quali stoccherà i rifiuti prima di trasportarli o farli trasportare, al centro di raccolta comunale, specificando le tipologie di raee, dichiarando l'adeguatezza dei locali e dimostrando di aver corrisposto un diritto annuale di iscrizione di 50 euro.

I soggetti che utilizzano propri mezzi devono comunicare gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei veicoli utilizzati. Anche gli installatori o i centri di assistenza tecnica possono beneficiare delle semplificazioni previste per i commercianti, ma devono utilizzare i mezzi aziendali e non possono stoccare i rifiuti in luoghi diversi da quelli in cui esercitano l'attività.

Riepilogando, per ottemperare a tale obbligo, dal 18 giugno il Distributore (Commerciante o Installatore) deve:

- affiggere apposita segnaletica all'interno del punto vendita;
- predisporre un'area di raggruppamento con specifiche caratteristiche;
- organizzare il trasporto periodico dei RAEE dal proprio punto vendita al più vicino Centro di Raccolta comunale, con mezzi propri o incaricando un trasportatore, che dovrà ottenere specifica autorizzazione;
- inviare una domanda di iscrizione alla sezione territorialmente competente dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali; l'iscrizione varrà per 5 anni;
- predisporre la modulistica per il ritiro dei RAEE dai Clienti e per il trasporto ai Centri di Raccolta.

Lo Studio è a disposizione per predisporre la pratica di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali e per ulteriori chiarimenti nel merito.

CERTIFICATO ENERGETICO PER LE LOCAZIONI - DAL 1 LUGLIO 2010

La legge regionale 11.12.2006 n. 24, integrata dalla D.G.R. 22.12.2009 n. 8/8745 art. 9 lettera g, prevede l'obbligo di allegazione della certificazione energetica (ACE) degli edifici ai contratti di locazione di immobili o al loro rinnovo anche tacito nonché ai contratti di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, perfezionati (e quindi registrati presso l'Agenzia delle Entrate) a partire dal **1° luglio 2010**.

E' quindi necessario munirsi di certificato energetico per la stipula del contratto. Il proprietario del bene dovrà mettere a disposizione della controparte l'ACE al momento della stipula del contratto.

Non è necessario osservare la disposizione per i contratti di comodato d'uso gratuito.

Il locatore che non ottempera all'obbligo di consegnare l'ACE al conduttore nel caso di locazione incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 10 mila.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse

Studio Contrino